



# COMUNE DI POTENZA

N. 83 Reg. Ord.

## IL SINDACO

**Premesso** che la legge 4 agosto 1991 n° 281 promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, disapprovandone in particolare, il maltrattamento e l'abbandono;

**Considerata** altresì la Legge Regionale 25 gennaio 1993 n° 6 per la protezione degli animali randagi che istituisce presso i Servizi Veterinari della AA.U.S.S.LL., competenti per territorio, l'Anagrafe Canina;

**Preso atto** della istituzione dell'Anagrafe Canina, presso il Servizio Veterinario Area C dell'A.U.S.L. n° 2;

**Fermo restante** ogni rispettivo obbligo a carico del Comune e dell'Azienda Sanitari Locale in merito alla custodia, mantenimento e cura sanitaria dei cani randagi;

**Ritenuto**, comunque, determinante al fine di arginare il fenomeno del randagismo, disciplinare anche le regole e comportamenti per i detentori di cani, a qualsiasi titolo;

**Rilevato** che spesso i comportamenti non corretti da parte dei detentori dei cani sono causa di conflitti e di deterioramento dei rapporti sociali, di insalubrità igienico-ambientale, nonché di pericolo per la incolumità pubblica;

**Visto** il D.P.R. 8 febbraio 1954, n° 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

**Vista** la Legge 14 agosto 1991, n° 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione";

**Visto** il D.M. 14/10/96 "Norme in materia di affidamento dei cani randagi";

**Visti** gli artt. 672 e 727 del Codice Penale;

**Visto** altresì il vigente Regolamento Comunale di disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti ed in particolare l'art. 23 comma 1;

**Visto** lo Statuto Comunale;

## ORDINA

- a. chiunque venga in possesso di un cane o lo detiene a qualsiasi titolo è obbligato a darne comunicazione entro e non oltre 60 giorni dalla data della presente ordinanza e, comunque dalla data in cui ne viene in possesso, al competente Servizio Veterinario della A.U.S.L. n° 2, che gestisce l'Anagrafe Canina, per la relativa iscrizione. Il Servizio Veterinario provvederà ad assegnare al cane denunciato un numero di codice identificativo e ad imprimerlo gratuitamente sul cane medesimo mediante tatuaggio indelebile.  
Solo l'operazione di tatuaggio può essere eseguita presso Veterinari liberi professionisti a spese del proprietario del cane, purché il professionista la notifichi all'anagrafe;
- b. chiunque detiene, a qualsiasi titolo, ovvero possiede un cane e/o accetta di occuparsene è responsabile anche della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della relativa prole.  
E', pertanto fatto obbligo allo stesso di denunciare al competente Servizio Veterinario della A.U.S.L. n° 2, che gestisce l'anagrafe canina, la nascita dei cuccioli entro il secondo mese di età dei medesimi, nonché entro il sesto mese di età, di sottoporli a tatuaggio presso lo stesso Servizio Veterinario, ovvero a proprie spese presso Veterinari liberi professionisti, purché l'operazione di tatuaggio venga notificata all'anagrafe dal veterinario che la esegue.  
Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato, entro massimo tre giorni dall'evento, alla Polizia Municipale e all'Ufficio Ambiente del Comune.  
La mancata denuncia dello smarrimento renderà il detentore e/o possessore responsabile dell'abbandono.  
Il cambio di residenza del proprietario, ovvero la cessione definitiva di un cane ad altra persona, ovvero la morte del proprio cane, devono essere comunicate entro 15 giorni massimo al Servizio Veterinario competente per l'aggiornamento dell'anagrafe canina;
- c. chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere, e deve provvedere a garantirgli ambiente e cure adeguate ai relativi bisogni

fisiologici ed etologici e, soprattutto, non lo deve abbandonare;

- d. i cani delle specie definite aggressive, quando si trovano sul suolo pubblico o aperto al pubblico al di fuori degli spazi loro assegnati, devono essere condotti al guinzaglio da persona capace di custodirli, inoltre devono essere muniti anche di museruola se si trovano su spazi pubblici ove possono arrecare danno a persone e/o altri animali.

Tutti i cani, anche se non delle specie aggressive, debbono essere, comunque, condotti al guinzaglio nelle strade cittadine utilizzate per il solo passeggio, nelle piazze e/o negli spazi aperti ogni qualvolta c'è un concentrazione di persone ed in ogni caso nei locali pubblici o privati aperti al pubblico.

E', inoltre, vietato introdurre cani in negozi o locali pubblici ove il proprietario o gestore abbia apposto il cartello "E' vietato introdurre animali". Il divieto, ovviamente non si applica ai non vedenti accompagnati dai cani da guida;

- e. i conduttori di cani, a qualsiasi titolo, devono essere muniti di appositi mezzi per la raccolta degli escrementi prodotti dagli stessi, allorché li conducano per le vie cittadine, sotto i portici, sui marciapiedi, nei parchi ed in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché devono ripulire i siti dalle deiezioni. Tali prescrizioni non si applicano ai non vedenti accompagnati dal proprio cane da guida.

Ai trasgressori delle disposizioni di cui alle lettere **a)** e **b)** si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 5, comma 2 e/o 3 della Legge 281/91.

I trasgressori delle disposizioni di cui alla lettera **c)**, sono soggetti alla sanzione prescritta all'art. 5 1° comma, della Legge 281/91, ovvero alla sanzione di cui all'art. 727, 1° comma, del c.p.

I trasgressori delle disposizioni di cui alla lettera **d)**, sono puniti con la sanzione fissata dall'art. 672, 1° comma del c.p.

I trasgressori delle disposizioni di cui alla lettera **e)**, sono puniti con la sanzione amministrativa di £. 100.000 (Euro 51,85).

Il pagamento di tutte le sanzioni deve avvenire come previsto dalle normative vigenti.

La Polizia Municipale e tutti gli organi di Vigilanza, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà affissa in Città negli spazi consentiti per le pubbliche affissioni e all'Albo Pretorio del Comune.

Sarà notificata, a mezzo messo comunale:

- **Al Servizio Veterinario A.U.S.L. n° 2 "Area C" - Via Torraca - 85100 Potenza.**

Per le competenze e gli interventi di natura sanitaria, profilattica, chirurgica e terapeutica:

- **Al Comando Polizia Municipale - SEDE**

- **Alla Prefettura di Potenza - P.za Mario Pagano - 85100 Potenza**

- **Al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.U.S.L. n° 2 - Via Ciccotti - 85100 Potenza**

Sarà altresì trasmessa a:

- **Alle Associazioni Protezionistiche di Potenza**

**IL SINDACO**  
**Prof. Gaetano Fierro**